

(N. 1865)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore ANGELILLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1957

Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 100 milioni per il completamento del programma di potenziamento delle attività pescherecce nelle acque interne.

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 10 dicembre 1954, n. 1224, venne autorizzata la spesa fino ad un massimo di 70 milioni per provvedere alla concessione di contributi a fondo perduto ai fini dell'incremento e del potenziamento delle attività della pesca nelle acque interne.

Il provvedimento ubbidiva a fini di interesse generale in quanto gli scarsi incoraggiamenti elargiti dopo la guerra per tale genere di attività avevano portato ad un progressivo decadimento della produzione sia nelle molte acque correnti che nei laghi, ed impedito il sorgere e lo svilupparsi degli impianti di troticoltura e di allevamento di altre specie ittiche, nonchè la ripresa della piscicoltura in risaia, già così florida prima dell'ultimo conflitto mondiale.

Eppure si tratta di attività importanti ai fini economici e dell'alimentazione del Paese, che è fra l'altro importatore dai Paesi nordici per forti quantitativi di uova di trota e di salmonidi da porzione. Basta poi pensare che la sola coltura dei ciprinidi in risaia produceva redditi valutabili sulla media di lire 60.000 per

ettaro riferite ai valori attuali per comprendere agevolmente che la piscicoltura estesa ai 200.000 ettari, normalmente coltivati a risaia, potrebbe dare redditi complementari, apprezzabili soprattutto in momenti in cui le difficoltà del mercato internazionale rendono meno remunerativa la produzione principale.

La stanziamento proposto, sia pure nella sua modesta entità, ubbidisce anche alla necessità di compiere un atto di giustizia sociale ed equitativa verso i pescatori, le cooperative e le altre imprese di pesca nelle acque interne, che non potrebbero spiegare il diverso trattamento riservato dallo Stato ai pescatori ed alle imprese di pesca marittima. Le quali oltre alle leggi sulle nuove costruzioni 8 marzo 1949, n. 75, 2 aprile 1953, n. 212, e 28 giugno 1955, n. 549, sono state anche avvantaggiate dalle leggi 8 gennaio 1952, n. 20, e 26 agosto 1954, n. 717, queste ultime stanzianti complessivamente 350 milioni, nonchè dalle recenti leggi 27 dicembre 1956, nn. 1457 e 1459, che prevedono, oltre ad un nuovo stanziamento di 300 milioni in contributi a fondo perduto,

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

anche altri 2.000 milioni da destinare ad un fondo di rotazione per la concessione del credito.

Ora, pur con la diversa consistenza economica e numerica delle due branche di attività di pesca di mare e nelle acque interne, la diversità di trattamento è troppo evidente per non indurre pescatori ed imprese di pesca nelle acque interne a soppesare negativamente la scarsa considerazione della quale vengono gratificate.

Onorevoli senatori, si è pertanto ritenuto doveroso proporre un provvedimento che,

mentre pone riparo alla diversità di trattamento ora segnalato, avrà indubbiamente l'effetto di contribuire a migliorare situazioni economiche di grave disagio, particolarmente per quanto concerne le opere ed i servizi così necessari ai pescatori associati in organismi economici cooperativi.

Le operazioni previste nel disegno di legge sono quelle già approvate dal Senato in sede di esame e di discussione della legge 10 dicembre 1954, n. 1224, con i correttivi suggeriti dall'esperienza e dalle esigenze della categoria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire cento milioni per provvedere alla concessione di contributi sulle spese occorrenti per le seguenti attività di pesca nelle acque interne:

1) impianto da parte delle cooperative pescatori e dei consorzi di esse di:

a) frigoriferi, fabbriche di ghiaccio e celle frigorifere per la conservazione del pescato;

b) installazione di attrezzature varie, comprese le opere murarie eventualmente occorrenti per la lavorazione del pesce e dei sottoprodotti della pesca;

c) impianto di magazzini di vendita e di apparecchiature per la conservazione del pescato;

2) acquisto di reti e degli altri attrezzi da pesca, dei mezzi di trasporto del pescato sia via terra che via acqua, nonchè di piccoli motori per il trasferimento delle imbarcazioni da pesca sul luogo di lavoro;

3) installazione sui mezzi di trasporto di apparecchiatura per la conservazione del pescato a mezzo del freddo;

4) acquisto macchinari e gestione degli impianti per la lavorazione del pescato;

5) costruzione, ampliamento, riammodernamento e sistemazione degli impianti di piscicoltura e delle attrezzature di peschiere, valli da pesca chiuse, stagni e degli altri bacini idrici destinati alla pesca in acque dolci o miste, degli allevamenti dei salmonidi e dei ciprinidi anche nelle forme della piscicoltura agricola, nonchè di produzione e di stabulazione del novellame da semina e di incubazione delle uova fecondate artificialmente;

6) acquisto di novellame ed esecuzione delle relative opere di semina, anche nei bacini costieri;

7) impianti di vivai e di vasche per la vendita del pesce vivo, anche ornamentale;

8) acquisto da parte delle cooperative pescatori e consorzi di esse della proprietà e del godimento dei diritti esclusivi e particolari di pesca nelle acque interne;

9) assistenza e soccorso ai pescatori di mestiere, anche tramite Enti morali ed Istituti riconosciuti aventi scopo di migliorare le condizioni economiche, morali, sociali dei pescatori;

10) propaganda per l'incremento della pesca e della piscicoltura e per il consumo del pesce anche mediante la partecipazione ad esposizioni, fiere e congressi della pesca;

11) qualsiasi altra attività diretta all'incremento della produzione ittica sia quantitativa che qualitativa, nelle acque interne.

L'ammontare del contributo non può superare il limite massimo del 50 per cento della spesa.

Art. 2.

La concessione del contributo è disposta con decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste, sentita una Commissione nominata dal Ministro e composta dal Sottosegretario di Stato che la presiede, da due funzionari di grado non inferiore al sesto e da due esperti nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su designazione delle organizzazioni nazionali delle cooperative della pesca.

Esercita le funzioni di Segretario della Commissione un funzionario amministrativo di grado non inferiore al nono.

Art. 3.

La spesa di cento milioni di lire derivante dall'applicazione della presente legge sarà a carico del fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-1958.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.